AIPG

ASSOCIAZIONE ITALIANA di PSICOLOGIA GIURIDICA

CORSO DI FORMAZIONE

in

PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA
E PSICODIAGNOSTICA FORENSE

TEORIA E TECNICA DELLA PERIZIA E

DELLA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO

CIVILE E PENALE, ADULTI E MINORILE

I NUOVI POTERI DEL CONSULENTE TECNICO COSI' COME PREVISTI DALLA LEGGE CHE DISCIPLINA LE INDAGINI DIFENSIVE

Maria Elena De Santis

INDICE

Introduzione
1- Precisazioni terminologiche
2- Nomina del consulente
3- Qualificazione giuridica del consulente

La posizione processuale del Perito e del C.T.U.
1- Perito
2- C.T.U.

La nuova legge
1- Premessa
2- Le modifiche normative
3- Le indagini difensive
   A) Nuove norme procedurali
   B) Nuove ipotesi di reato
   C) Il Codice deontologico delle camere penali
4- Le nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di gratuito patrocinio

Appendice
Legge 7 dicembre 2000, n.397 "Disposizioni in materia di indagini difensive"

INTRODUZIONE

1- PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

Durante lo svolgimento di un processo sia penale che civile le parti od il giudice possono sentire l'esigenza di rivolgersi ad un esperto.

La terminologia che viene usata dal legislatore per qualificare tale esperto può cambiare a seconda che esso operi all'interno di un procedimento penale o di un procedimento civile.

In relazione al processo civile il c.p.c. usa il solo termine "consulente" specificando poi se "del giudice" o della parte a seconda del soggetto che ha proceduto alla nomina. Con riferimento al processo penale, invece, il codice di procedura relativo usa il termine "perito" per indicare l'esperto nominato dal giudice ed il termine "consulente" per quello nominato dalla parte ivi compreso il P.M.

2- NOMINA DEL CONSULENTE

Per essere nominato consulente (o perito) bisogna essere persone esperte dotate di particolare competenza. Tale competenza verrà infatti utilizzata dal giudice nei modi previsti dai codici di procedura durante l'acquisizione e valutazione delle prove.

L'esperto, una volta nominato, diviene un ausiliario tecnico del soggetto processuale che lo ha nominato; se nominato dal giudice, collabora con lui in una posizione di terzietà e di imparzialità rispetto alle parti del processo.

La scelta del consulente avviene, di solito, ricorrendo ai nominativi contenuti negli appositi Albi istituiti presso ogni Tribunale e ripartiti per categorie professionali. Dispone, a questo riguardo, l'art.15 disp. att. c.p.c : "Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali". Si può presentare la domanda d'iscrizione ad un solo tribunale.

3- QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONSULENTE

L esperto che viene nominato dal giudice a causa delle specifiche competenze possedute assume la veste di pubblico ufficiale con tutte le conseguenze giuridiche inerenti a tale qualifica. Da ciò deriva, infatti, che il consulente o perito nel redigere verbale realizza un atto pubblico e come tale esso fa prova fino a querela di falso di quanto avvenuto in sua presenza.

Il consulente tecnico di parte, anch'egli gravato da doveri di collaborazione nei confronti della parte che l'ha nominato, è un difensore tecnico e nei limiti dei compiti dell'incarico ricevuto ha la stessa tutela sostanziale dell'avvocato. Secondo quanto dispone l'art.380 c.p. risponderà, quindi, del reato di consulenza infedele se, violando i propri doveri professionali, arreca nocumento alla parte da lui assistita davanti all'Autorità Giudiziaria. Il reato presuppone un incarico espresso e la volontà di danneggiare la parte assistita. La mera incuria o negligenza, se può configurare estremi di altri illeciti di natura civile o professionale, non configura il reato in esame.

LA POSIZIONE PROCESSUALE DEL PERITO E DEL CTU

1- PERITO

Nel processo penale si procede a perizia ex art. 220 c.p.p. quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

La perizia non è né una prova né un mezzo di ricerca di fatti che devono essere provati ma è uno strumento di acquisizione di fatti già rappresentati o valutazioni di fatti già dimostrati. Essa pertanto non può contenere valutazioni giuridiche o di merito; il giudice, conseguentemente, non può formulare quesiti che richiedano tali accertamenti.

Si nomina il perito effettuando una scelta tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella disciplina specifica.

La persona nominata non può rifiutare l'incarico conferito salva la sussistenza di motivi di astensione (e che sono gli stessi previsti per il giudice).

Il giudice, il giorno del conferimento dell'incarico, avverte il perito degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere una dichiarazione di impegno. Vengono, subito dopo, formulati i quesiti ai quali è previsto che il perito risponda immediatamente ed oralmente.

Egli può chiedere la concessione di un termine ove lo ritenga necessario per la complessità di tali quesiti. Se il giudice ritiene giustificata la richiesta fissa un termine non superiore a novanta giorni prorogabile anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni, ma con il limite massimo di sei mesi. Il perito, scaduti i termini, deve dare risposta orale ai quesiti formulati ma può anche presentare, se autorizzato e qualora sia indispensabile, una relazione scritta (art. 227 c.p.p.).

Nel proprio lavoro il perito può essere affiancato da uno o più ausiliari i quali non possono però svolgere compiti che comportano valutazioni o apprezzamenti.

Agli iscritti all'albo che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere irrogate sanzioni.

2- C.T.U.

Il c.p.c. prevede che il giudice possa farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutta la durata del processo, da uno o più consulenti tecnici d'ufficio.

Il giudice dispone la consulenza per decisione autonoma o per accoglimento di una richiesta, mai vincolante, fatta dalle parti.

La nomina è effettuata secondo criteri di rotazione tra le persone iscritte negli appositi albi.

Dispone l'art. 63 disp. att. c.p.c. che "Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorra un giusto motivo di astensione". Inoltre, sempre secondo questa norma, il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art.51 c.p.c. .

All'udienza di comparizione (art. 193 disp.att. c.p.c.) il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento.

Il consulente tecnico assiste a tutte le udienze alle quali è chiamato a partecipare dal giudice sia in udienza che in camera di consiglio e svolge indagini da solo o insieme al giudice. Se le indagini sono svolte da solo egli deve dare comunicazione alle parti, ex art. 80 disp. att. c.p.c., del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza. Sempre in quest'ultimo caso il consulente coordina e dirige, nei confronti dei presenti, tutte le attività svolte assumendo la responsabilità.

In caso di contestazioni riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni o i poteri che spettano al consulente tecnico, quest'ultimo può rivolgersi al giudice che provvederà a fornire chiarimenti. Anche la parte interessata può attraverso lo strumento del ricorso, rivolgersi al giudice.

Oltre alle attività di carattere valutativo, che devono essere sempre espletate salvaguardando i diritti di presenza delle parti, possono essere compiute dal consulente tecnico delle attività di carattere meramente conoscitivo, intellettivo e ricettivo sui risultati di indagine già portati a conoscenza dalle parti. Tali attività, non costituendo vere indagini tecniche, possono essere compiute dal consulente senza l'obbligo di dare avviso alle parti.

E' prevista, inoltre, l'assistenza di uno o più collaboratori coordinati e vigilati dal CTU. Questi collaboratori possono svolgere solamente attività materiali che non possono consistere in valutazioni o giudizi.

LA NUOVA LEGGE

1- PREMESSA

Nel corso dell'anno 2000 e nei primi mesi del 2001, fino allo scioglimento delle camere, sono state emanate numerose leggi che hanno portato rilevanti modifiche alla disciplina del processo ordinario, soprattutto penale, anche incidendo sui compiti, impegni e responsabilità dei consulenti e dei periti, specie in attuazione del principio, divenuto costituzionale, del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso.

2- LE MODIFICHE NORMATIVE

La norma di maggior rilievo introdotta nel periodo in esame è quella che ha comportato la modifica dell'art. 111 della Costituzione; questo rilievo è dovuto non solo al rango primario della norma in esame[1] ma anche alle disposizioni introdotte in materia di *giusto processo* . Si fa riferimento alla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2 "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999 ed entrata in vigore, dopo il previsto periodo di *vacatio legis* , in data 7/1/2000.

In relazione alla materia in esame si evidenziano due punti in particolare:

- *La previsione che il processo, svolgendosi nel contraddittorio delle parti, avvenga in condizioni di parità tra le stesse davanti ad un giudice terzo ed imparziale e che ne sia assicurata la ragionevole durata*.

  La disposizione relativa alla ragionevole durata dei processi, che è conseguenza di un'esigenza largamente sentita e la cui violazione, sul piano internazionale, ha comportato pesanti condanne per l' Italia[2], ha indotto il legislatore ad emanare una legge per ridurre il numero dei ricorsi alla corte internazionale ma anche per evidenziare eventuali responsabilità per il ritardo nella

[1] - E' noto che la nostra costituzione è di tipo c.d. rigido nel senso che le modifiche ad essa o ad altre norme di pari rango (che, pertanto, vengono emanate con una procedura più complessa di quella di emanazione delle leggi ordinarie) possono essere modificate solo da altre norme costituzionali. Le leggi di livello inferiore c.d. leggi ordinarie devono uniformarsi ai precetti delle norme costituzionali ed esiste un apposito giudice (Corte Costituzionale) cui è demandato il compito di verificare tale conformità .

[2] Si tenga presente che l' Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell' uomo di Strasburgo a pagare a cittadini italiani che a tale Corte hanno fatto ricorso lamentando l' eccessiva lunghezza di processi che li riguardavano circa 18 miliardi solo in relazione a condanne subite nel 2000.

definizione dei processi; della possibilità che anche il consulente o il perito possa esser ritenuto responsabile per propri comportamenti e delle eventuali conseguenze se ne parlerà diffusamente quando si esaminerà tale legge.

- *La previsione che "nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo."* Il prevedibile impatto di tali nuovi principi costituzionali sulla normativa processuale, specie penale, con possibile paralisi dei processi in corso, ha indotto il legislatore ad emanare un decreto legge, poi convertito in legge, per disciplinare il periodo transitorio[3] e poi una successiva serie di leggi tra le quali si segnalano, come di maggior rilievo:

1. legge 7 dicembre 2000, n. 397"*Disposizioni in materia di indagini difensive"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001 ;
2. legge 6 marzo 2001, n. 60"*Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001 ;
3. legge 1° marzo 2001, n. 63"*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001 ;
4. legge 24 marzo 2001, n. 89 *"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001 ;
5. legge 29 marzo 2001, n.134 "*Modifiche alla legge 30/7/1990 n.217 recante istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti* " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 20/4/2001 .

[3] V. legge 25 febbraio 2000 n.35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n.2, recante disposizioni urgenti per l' attuazione dell' art.2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, in materia di giusto processo" pubblicata nella G.U. n.50 del 1° marzo 2000. Dispone tale norma che, fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplini l' attuazione dell' art. 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all' art. 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute in tale legge.

3- LE INDAGINI DIFENSIVE

Legge 7 dicembre 2000, n. 397"Disposizioni in materia di indagini difensive" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001 .

A) Nuove norme procedurali

Le principali innovazioni introdotte da tale legge sono relative all'attribuzione di ampi poteri ai **difensori di tutte le parti** e non solo dell'indagato o imputato e conseguentemente ai soggetti che dai difensori o dalle parti sono chiamati a collaborare per lo svolgimento di indagini i difensive.

Una prima disposizione, di notevole valenza, riguarda l'impossibilità che presso i consulenti tecnici si possa procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. La valenza della disposizione riguarda non solo l'aspetto pratico della tutela della documentazione ma, anche, il riconoscimento del ruolo del consulente. Ne consegue, anche se non è espressamente previsto dalla norma, che nei confronti del consulente non può procedersi neppure a perquisizione se la finalità della perquisizione è quella di acquisire la documentazione che non può essere oggetto di sequestro.

Anche se nessuna norma prevede espressamente che l'incarico debba essere conferito al consulente per atto scritto, la necessità di dimostrare l'esistenza di un incarico per fare opposizione alla richiesta di sequestro (o eventualmente di perquisizione finalizzata al sequestro) di documentazione non sequestrabile rende consigliabile la formalizzazione dell'incarico. Tale formalizzazione è da ritenersi del pari utile anche per giustificare l'esercizio di tutte le attività investigative previste dalla legge in esame.

Conseguenza del maggior rilievo attribuito alla figura del consulente è la previsione espressa dell' obbligo del segreto professionale e la tutela dello stesso. E' stato, infatti, previsto che i consulenti tecnici, al pari degli avvocati, degli investigatori privati autorizzati e dei notai non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria[4]. Se, però, il giudice ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari e se tale dichiarazione risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

[4] Sono ipotesi espressamente previste da leggi speciali.

Passando ad un esame più dettagliato dell'attività investigativa privata, è opportuno far presente che la precedente disciplina già prevedeva la nomina di consulenti di parte anche se il giudice non avesse nominato un proprio perito. La legge in esame ha, in aggiunta, previsto che il giudice, a richiesta del difensore, possa autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare autonomamente le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano. Prima dell'esercizio dell'azione penale (e cioè nella fase delle indagini preliminari svolte dal P.M.) l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede dopo aver fissato apposita udienza non pubblica per sentire in merito le parti interessate. La legge dispone che l'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone .

Oltre a questa specifica attività di riscontro e di valutazione di elementi probatori acquisiti dal P.M., è espressamente previsto che il difensore ha, in via autonoma "*facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, direttamente o su espresso incarico, da consulenti tecnici quando sono necessarie specifiche competenze oppure da investigatori privati autorizzati*". La possibilità che vengano svolte investigazioni autonome su elementi probatori non ancora noti o acquisiti dalla pubblica accusa ha come conseguenza il fatto che possono essere conosciuti dall'investigatore fatti di rilevanza penale. La legge ha previsto in tal caso che il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

La previsione di un così vasto ambito di attività difensive ha comportato l'esigenza di disciplinare e documentare l'attività difensiva svolta specie in relazione a dichiarazioni ricevute da privati.

La legge ha distinto tra colloquio non documentato e dichiarazione scritta, sia essa ricevuta o acquisita. Il primo consiste in un semplice colloquio la cui finalità è quella di ricevere notizie valide per svolgere ulteriori indagini ma di per sé non utili ai fini probatori (si pensi ad un colloquio con una persona in grado di indicare ove sia reperibile la documentazione necessaria per effettuare valutazioni tecniche) ; per tale colloquio, proprio perché di per sé non rilevante, non è prevista alcuna documentazione. La documentazione è invece, necessaria per ricevere o assumere informazioni, di per sé utili per finalità probatorie.

Se, dunque, come norma generale è previsto che i consulenti tecnici al pari del difensore, del sostituto, e degli investigatori privati autorizzati possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, nel caso dei consulenti è disposto che

l'acquisizione delle notizie possa avvenire solo attraverso un colloquio non documentato. Il difensore o il sostituto possono, invece, chiedere alle persone informate anche una dichiarazione scritta ovvero che queste rendano informazioni da documentare per scritto secondo modalità espressamente previste.

In ogni caso il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati ed i consulenti tecnici debbono avvertire le persone dalle quali intendono assumere informazioni:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

La persona informata non è obbligata a conferire con il consulente. Ove, invece, la richiesta di informazioni o di dichiarazioni sia fatta dal difensore, in caso di rifiuto può essere avvisato il P.M il quale, su richiesta del difensore, dispone l'audizione della persona informata che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande.

Può capitare che il consulente, al pari del difensore e degli altri soggetti legittimati a svolgere indagini difensive, debba conferire con persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, quali persone informate sui fatti o quali testimoni oppure con persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato. Nel primo caso è vietato chiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero. Nel secondo caso occorre avvisare almeno ventiquattro ore prima il difensore della persona; la presenza di tale difensore è necessaria e, ove non sia stato ancora nominato, deve essere fatta istanza di nomina al giudice tramite il difensore. La persona detenuta può essere ascoltata solo dal difensore.

L' importanza del rispetto delle prescrizioni sopra riportate è evidenziata dalla legge che prevede due sanzioni: una di natura processuale ed una di natura disciplinare. La prima sanzione comporta che le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui sopra non possono essere utilizzate. Tale sanzione non colpisce le dichiarazioni raccolte dal consulente poiché esse non sono e non possono essere direttamente utilizzate. La seconda sanzione, invece, di

carattere più generale prevede che la violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

Poiché la legge espressamente prevede che all'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private se ne deduce che tale impossibilità non sussiste nel caso di colloqui non documentati o di ricezione di dichiarazioni. Il P.M. può, in caso di esigenze investigative che richiedano la segretezza degli accertamenti, con decreto motivato che non può avere una durata superiore a due mesi, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Tali persone non possono essere sentite dal difensore dal sostituto, dagli investigatori privati autorizzati e dai consulenti tecnici. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente con una nuova figura di reato (v. infra) .

Se per l'espletamento dell'incarico il consulente ha bisogno di visionare documentazione di atti in possesso della pubblica amministrazione e/o di estrarne copia, l'istanza deve essere rivolta tramite il difensore all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

Nel corso di un accesso disposto per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore , il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

a) la data ed il luogo dell'accesso;

b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

In caso di rifiuto di firmare da parte di un soggetto intervenuto basta l'attestazione del verbalizzante in merito.

Se l'accesso riguarda luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità; la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile ed abbia la stessa idoneità che la legge richiede per essere testimone[5]. Se l'accesso riguarda, invece, luoghi di abitazione e loro pertinenze, l'autorizzazione è concessa solo se necessaria ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

[5] V.art. 120 cpp. il quale dispone che non possono intervenire come testimoni :
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione .

Le attività difensive che possono essere svolte nel corso delle indagini preliminari dal difensore, dal sostituto, dagli investigatori privati autorizzati e dai consulenti tecnici possono del pari venire svolte prima dell'instaurazione o della comunicazione dell'esistenza di un procedimento penale purché vi sia un incarico scritto contenente il possibile ambito delle indagini in riferimento alla presumibile incriminazione. Non possono compiersi gli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La documentazione di atti non ripetibili, compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, è inserita nel fascicolo del P.M. ed è , pertanto, a disposizione di tutte le parti.

Negli altri casi di atti non ripetibili (e, cioè, di quelli compiuti senza procedere ad accesso ai luoghi) il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

B) Nuove ipotesi di reato

Quale conseguenza della rilevanza dell'attività espletata nel corso delle indagini difensive sono state apportate modifiche al Codice penale.

La prima modifica riguarda l'art .371-bis cp; quale nuova figura di reato, è stata prevista la falsità nelle informazioni rese al P.M. da persona informata sui fatti nel caso in cui le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore. La pena è della reclusione fino a quattro anni.

Altra modifica riguarda le false dichiarazioni rese al difensore; per tale fattispecie è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Infine, nuova ipotesi di reato è stata prevista per la rivelazione di notizie oggetto di segretazione; è prevista la pena della reclusione fino ad un anno.

C) Il Codice deontologico delle camere penali

L'Unione nazionale delle Camere penali ha varato nell'aprile del 2001 una nuova versione del codice deontologico aggiornato con i dettami della legge sulle indagini difensive. Tra le disposizioni di maggior interesse si evidenziano quelle relative alla direzione delle investigazioni, che è attribuita al difensore il quale può, quindi, impartire le direttive necessarie alle persone chiamate a collaborare, ivi compresi i consulenti tecnici. Queste saranno comunque tenute all'osservanza di tutti gli obblighi di legge. E', inoltre, esclusa la possibilità che alle persone che vengono sentite o del cui operato comunque ci si avvale nel corso delle indagini difensive venga corrisposto alcun compenso od indennità. Alle stesse è dovuto solo il rimborso delle sperse documentate.

4- LE NUOVE NORME IN TEMA DI DIFESA D'UFFICIO E DI GRATUITO PATROCINIO

E' nota la distinzione tra difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. La prima fa riferimento alla necessità che ogni soggetto, nell'ambito di qualsiasi procedimento di natura penale, abbia l'assistenza di un difensore nei diversi stati e gradi del procedimento. Il secondo prevede che lo Stato provveda al pagamento delle spese legali per soggetti riconosciuti bisognosi. Tra i due istituti vi sono, peraltro, delle correlazioni.

La legge 6 marzo 2001, n. 60 recante "*Disposizioni in materia di difesa d'ufficio*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001 ha previsto che la nomina del difensore d' ufficio (da parte del giudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria) avvenga attraverso un meccanismo predisposto dai consigli degli ordini forensi in riferimento ad elenchi di difensori predeterminati, così modificando le norme del Codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione relative.

Se la difesa d'ufficio riguarda una persona irreperibile (sottoposta alle indagini, imputata o condannata), il difensore è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si sia reso successivamente reperibile.

La persona che utilizza il difensore d'ufficio deve essere informata della necessità di corrispondere allo stesso quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali, salva la possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio è disciplinato dalla legge 30/7/1990 n.217 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" (*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1990 n. 182 modificata dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 e dalla legge 134/2001).*

Esso prevede l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, dai consulenti tecnici e dai consulenti tecnici di parte che abbiano prestato la loro opera nel processo.

Per i procedimenti penali chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento; il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva.

La liquidazione dei compensi spettanti al difensore (o al consulente tecnico o all'investigatore privato autorizzato) della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del Consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio ed al consulente tecnico d'ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla L.8/7/1980 n.319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Nei giudizi civili chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio ed al consulente tecnico d'ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria secondo gli stessi criteri disposti per il penale. E', però, previsto che i provvedimenti di liquidazione siano comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in

cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate.

APPENDICE

Legge 7 dicembre 2000, n. 397

"Disposizioni in materia di indagini difensive"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001

Capo I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro";
b) al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei".

Art. 2.

1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis.* Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".

Art. 3.

1. All'articolo 197, comma 1, lettera *d)*, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-*ter*".

Art. 4.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "*b)* gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;".

Art. 5.

1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-*bis.* Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.
1-*ter*. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone".

Art. 6.

1. All'articolo 292, comma 2-*ter*, del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 327-*bis*".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 327-*bis. – (Attività investigativa del difensore). – 1.* Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-*bis* del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 334-*bis. – (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva) – 1.* Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-*bis* non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte".

Art. 9.

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date".

Art. 10.

1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia".

2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "*2*. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127".

Art. 11.

1. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Titolo VI-*bis.*

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Art. 391-*bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). – 1.* Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere *c)* e *d)*, per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-*ter*.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

Art. 391-*ter*. – *(Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). – 1.* La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis*, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-*bis*;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
Art. 391-*quater*. – *(Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). – 1.* Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art. 391-*quinquies*. – *(Potere di segretazione del pubblico ministero). – 1.* Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.
Art. 391-*sexies*. – *(Accesso ai luoghi e documentazione). – 1.* Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-*bis* possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Art. 391-*septies*. – *(Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). – 1.* Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391-*octies*. – *(Fascicolo del difensore). – 1.* Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art. 391-*nonies*. – *(Attività investigativa preventiva). – 1.* L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-*bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art. 391-*decies*. *(Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). – 1.* Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al

comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera *c)*".

Art. 12.

1. All'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia".

Art. 13.

1. All'articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "comunicato al pubblico ministero" sono soppresse.

Art. 14.

1. L'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 430 – *(Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). – 1.* Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia".

Art. 15.

1. All'articolo 431, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "e dal difensore".

Art. 16.

1. All'articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "ed in quello del difensore".

Art. 17.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4*-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta".

Art. 18.

1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 19.

1. All'articolo 371-*bis* del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-*bis*, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore".

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice penale è inserito il seguente: "Art. 371-*ter*. – *(False dichiarazioni al difensore).* – Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-*bis*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 379-*bis*. – *(Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale".

Art. 22.

1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: "371-*bis*," sono inserite le seguenti: "371-*ter*,".
2. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "371-*bis*," sono inserite le seguenti: "371-*ter*,".
3. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorità giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-*bis*," sono inserite le seguenti: "371-*ter*,".

4. All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "371-*bis*," sono inserite le seguenti: "371-*ter*,";
b) al secondo comma, dopo le parole: "371-*bis*," sono inserite le seguenti: "371-*ter*,".

Capo III
NORME DI ATTUAZIONE

Art. 23.

1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

Art. 24.

1. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 327-*bis* del codice";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"*4.* Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente".

Art. 25.

1. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.